



# DELIBERA N. 683

13 ottobre 2021

## Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Elicar Parking S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento in concessione triennale dei servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche in superficie e servizi connessi nel territorio del Comune di Ragusa - Importo a base di gara: Euro 1.800.000,00 -S.A.: Comune di Ragusa.

**PREC 174/2021/S**

## Riferimenti normativi

Art. 23, comma 16, art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016.

## Parole chiave

Bandi di gara, pubblicazione in ambito nazionale, costi della manodopera.

## Massima

**Bando di gara – pubblicità in ambito nazionale – Regione Sicilia – pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.**

**Costo della manodopera – tabelle ministeriali – costo medio – stima dell'importo posto a base di gara.**

Nella Regione Sicilia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della L. R. n. 12/2011 e dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 8/2016, i riferimenti normativi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Pertanto, è rispettoso dell'art. 73 del Codice, l'operato di un comune siciliano che ha pubblicato un bando per l'affidamento di una concessione nella G.U.R.S. (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) anziché nella G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e che ha rispettato gli ulteriori adempimenti prescritti dal legislatore in tema di pubblicità legale (fattispecie in cui, peraltro, la società aveva avuto conoscenza del bando e aveva partecipato alla gara).



La stima del costo della manodopera effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata a individuare una componente dell'importo a base di gara nei contratti di lavori e servizi ed è volta a garantire che la competizione tra i concorrenti non mini il diritto all'equa remunerazione per il personale. Tale stima va effettuata prendendo a riferimento il costo del lavoro "medio" contenuto in apposite tabelle elaborate annualmente *"dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali"*.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 ottobre 2021

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 48577 del 18 giugno 2021, con la quale la società Elicar Parking S.r.l. ha contestato, sotto due distinti profili, il bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi indicati in oggetto, deducendo: *i*) la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; *ii*) l'illegittimità della determinazione dell'importo posto a base di gara, in relazione al costo della manodopera, che sarebbe stato "sottostimato" e calcolato in assenza di una adeguata istruttoria, in violazione dell'art. 23, comma 16, del Codice, dell'art. 167 del Codice nonché dei principi di cui alla L. n. 241/90;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 58570 del 28 luglio 2021;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

RILEVATO che, con nota prot. 55939 del 16 luglio 2021, la stazione appaltante ha comunicato che la società istante ha partecipato alla procedura di gara in qualità di mandante del RTI con la società NAM 3 S.r.l. (precedente gestore del servizio messo a gara). Con successiva memoria (acquisita al prot. n. 59821 del 2 agosto 2021) la SA ha eccepito: *i*) l'inammissibilità dell'istanza per carenza di interesse in quanto l'istante, partecipando alla gara e dichiarando di considerare remunerativa l'offerta economica presentata, avrebbe dimostrato di non avere più interesse all'annullamento del bando; *ii*) l'improcedibilità dell'istanza per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Regolamento di precontenzioso, in quanto il RTI cui partecipa la società istante è stato escluso dalla gara e il provvedimento di esclusione è stato impugnato dinanzi al TAR. Nel merito, la SA ha evidenziato, quanto alla prima doglianza, che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 21 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. reg. Sic. 12 luglio 2011, n. 12 e dell'art. 24, comma 4, della L. reg. Sic. 17 maggio 2016, n. 8; in ordine alla seconda doglianza, invece, è stato evidenziato che la SA ha effettuato un'istruttoria ai fini della stima del costo del personale e che negli atti di gara è stato indicato il numero di unità di personale ritenuto congruo, il CCNL di riferimento e il costo complessivo del lavoro, prendendo a riferimento il costo medio annuo risultante dalle tabelle ministeriali, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice. La SA ha, inoltre, aggiunto, di avere ritenuto congruo rispetto all'oggetto dell'appalto l'impiego di 21 unità di personale (e non di 23, come nella precedente concessione) e che il RTI cui partecipa l'istante ha presentato un progetto di assorbimento del personale calibrato su 21 lavoratori;



RITENUTO, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'istanza sollevate dalla SA non meritino accoglimento. Quanto alla dedotta carenza di interesse (desunta dalla partecipazione alla gara della Elicar Parking S.r.l., in qualità di mandante del RTI con NAM 3 S.r.l.) si osserva che, nel caso di specie, non ricorre l'eccezionale ipotesi di impugnazione immediata del bando di gara in assenza della presentazione della domanda di partecipazione. Come evidenziato dal Consiglio di Stato in situazioni analoghe (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020; Id., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2663) le clausole contestate non erano tali da impedire all'istante il calcolo di convenienza economica della commessa e la formulazione di un'offerta seria ed attendibile: la disciplina dell'offerta e il prezzo a base di gara sono chiari riguardo alla formulazione della stessa e alla economicità e convenienza della gara, per le ragioni di merito di seguito evidenziate. Non ricorre neppure un caso di improcedibilità dell'istanza di precontenzioso per sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente il medesimo contenuto dell'istanza (art. 7, comma 3, lett. b) del Regolamento di precontenzioso), in quanto l'istanza e il ricorso sono volti a contestare la legittimità di atti differenti, la prima, il bando di gara, il secondo, il provvedimento di esclusione dalla procedura per motivi autonomi rispetto alle censure dell'istanza (relativi al ricorso all'avvalimento);

CONSIDERATO, in ordine alla prima doglianza sollevata dalla società istante, che, per quanto concerne il regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi a livello nazionale, l'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 4, prevede che: "*Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata [...]. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11 [ai sensi del quale "Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale"]*, e al comma 5 prevede che: "*Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC*". In attuazione di quanto disposto dal richiamato comma 4 è stato adottato il D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2017, n. 20, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'*"), che, all'art. 2, disciplina la pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la Regione Sicilia, l'art. 1, comma 2, della L. Reg. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 prevede che: "*I riferimenti al 'Bollettino ufficiale della Regione' e alla 'Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana' contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla 'Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana'; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali'*"; successivamente l'art. 24, comma 4, della L. Reg. Sicilia 17 maggio 2016, n. 8 ha precisato che "*Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto*



*del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione";*

RILEVATO che, come sottolineato dalla giurisprudenza, nell'ordinamento siciliano, a mente del combinato disposto dei richiamati art. 1, comma 2, della L. R. n. 12/2011 e dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 8/2016, i riferimenti normativi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono intendersi riferiti alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (cfr. *ex multis* TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 giugno 2021, n. 1930 e n. 1931; nonché Corte dei Conti, Delibera del 21 ottobre 2019, n. 170);

PRESO ATTO che, nel caso di specie, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 21 maggio 2021 (come documentato dalla SA). Il bando è stato anche pubblicato sul portale della stazione appaltante, nonché sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S 598 del 21 maggio 2021, con data di spedizione dell'avviso di pubblicazione il 17 maggio 2021), come comprovato dalla documentazione allegata dalla medesima Società istante;

RITENUTO, dunque, che la stazione appaltante abbia adempiuto agli oneri di pubblicità previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO, peraltro, che la mancata pubblicazione del bando nella G.U.R.I. non ha impedito in concreto alla Società istante di partecipare di gara, avendo acquisito piena conoscenza del bando di gara, tanto da avere presentato nei termini la presente istanza di precontenzioso e di avere formulato una offerta (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441);

CONSIDERATO, in ordine alla seconda doglianza, che con riferimento alla questione della stima del costo della manodopera va operato un distinguo tra la stima effettuata dalla stazione appaltante in sede di progettazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, e l'indicazione dei costi della manodopera che saranno effettivamente sostenuti dall'operatore economico in fase di esecuzione del contratto e che vanno indicati, a pena di esclusione, all'interno della propria offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO quanto indicato all'art. 23, comma 16, del Codice, secondo cui *"Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. [...] Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso"*;

RILEVATO che la stima del costo della manodopera da parte della stazione appaltante è finalizzata a individuare una componente dell'importo a base di gara nei contratti di lavori e servizi, per cui va effettuata in sede di progettazione della procedura. Per garantire che la competizione tra i concorrenti non mini il diritto all'equa remunerazione per il personale, il legislatore, all'art. 23, comma 16, sopra richiamato, ha previsto che la stima va effettuata prendendo a riferimento il costo del lavoro contenuto in apposite tabelle elaborate annualmente *"dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei*



*valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali*;

CONSIDERATO che il valore contenuto nelle suddette tabelle ministeriali, come noto, è un costo medio e non un costo effettivo, non potendo la stazione appaltante essere a conoscenza della modalità organizzativa proposta dai concorrenti e del contratto collettivo di lavoro applicato per l'esecuzione dell'appalto, il quale può prevedere anche un costo del lavoro inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, fermo restando che non possono essere violati i trattamenti salariali minimi contenuti nei contratti collettivi tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che solo il cd. trattamento retributivo minimo indicato nei CCNL delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (il cui rispetto da parte dei concorrenti, la SA è tenuta a verificare in sede di valutazione di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice) ha carattere inviolabile, mentre *"il concetto di "costo medio orario del lavoro" è il frutto dell'attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall'analisi e dall'aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 04/12/2018, n. 1115)" (T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 12 settembre 2020, n. 1448) e "siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989). I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869)" (TAR Piemonte, sez. I, 23 novembre 2020, n. 754; in termini cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 gennaio 2021, n. 1546). Proprio per tale ragione, la stima del costo della manodopera effettuato dalla stazione appaltante non è immodificabile, ma ogni operatore dovrà indicare, all'interno della sua offerta economica, i costi del personale che prevede di sostenere nel corso dell'esecuzione del contratto, prendendo come riferimento il CCNL applicato alla propria azienda e quindi il costo del lavoro "reale" che verrà sostenuto e non il costo medio desunto dalle tabelle ministeriali;*

CONSIDERATO che, sulla scorta del richiamato quadro normativo, l'Autorità anche recentemente ha precisato che *"il quadro normativo di riferimento impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l'importo a base d'asta, d'individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali onde consentire ai concorrenti di poter formulare la propria offerta in maniera puntuale, congrua e coerente anche con la propria attività di impresa"* (Delibera ANAC n. 745 del 30 settembre 2020);

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, nell'Allegato alla documentazione di gara denominato *"Informazioni riguardanti il costo del lavoro e la clausola sociale"*, il Comune di Ragusa ha previsto che: *"Il costo del lavoro determinato dalla S.A. in base alle tabelle suddette, al numero dei lavoratori in atto impiegati, alla categoria di appartenenza e al regime giuridico (full-time o part-time) è pari a €*



338.809,33'. In relazione al contratto collettivo applicabile, la SA ha indicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi – settore Servizi lettera e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone – Punto 27 Aziende del settore della sosta e dei parcheggi. È stato altresì precisato che il contratto di concessione in corso di esecuzione prevedeva 23 unità di personale con un monte ore di 2.052,86. A tale riguardo in sede di chiarimenti, la SA – rispondendo ad apposito quesito in ordine al numero dei dipendenti utilizzati dal gestore uscente – ha chiarito che: *"Dipendenti utilizzati nel primo periodo come previsto dal capitolato: - nr. 22 operatori a 20 ore settimanali (livello IV) settore distribuzione e servizi – ausiliari alla sosta; - nr. 1 operatore a 40 ore settimanali (livello III) settore distribuzione e servizi – amministrativo. Durante l'anno 2019 (gennaio) sono diminuiti di nr. 2 unità per cause indipendenti dalla volontà del concessionario"*;

RILEVATO che, in sede di memoria, la SA ha dimostrato di avere effettuato la stima del costo della manodopera in € 338.809,33 per 21 unità di personale (di cui 20 operatori in part-time inquadrati al IV livello e 1 operatore in full time inquadrato al III livello), prendendo come riferimento il costo medio del personale risultante dalla Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- costo medio orario per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, aggiornata ad ottobre 2010. In particolare, è stato considerato che 1 operatore di III livello in full time (con 40 ore di lavoro settimanali) ha un costo medio annuo, comprensivo di incidenze, di € 33.587,73 e che un operatore di IV livello in part-time (con 20 ore lavorative settimanali) ha un costo medio annuo, comprensivo di incidenze, pari ad € 15.261,08 (che moltiplicato per 20 unità porta ad un costo complessivo di € 305.221,6);

CONSIDERATO che nel giudizio avverso il bando di gara *"la misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (.....) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento"*, non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 18 ottobre 2011, n. 992)' (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5634);

RITENUTO che la stima del costo della manodopera effettuata dal Comune di Ragusa, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, non risulta affetta da vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza né da difetto di istruttoria. Risulta, in particolare, rispettato il disposto di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, avendo la SA stimato il costo complessivo della manodopera prendendo a riferimento il costo medio desunto dalle tabelle ministeriali vigenti e moltiplicandolo per le 21 unità di personale richieste negli atti di gara;

RITENUTO, peraltro, che la stima del costo della manodopera effettuata dall'istante (di € 450.775), basata esclusivamente sui costi del gestore uscente, non considera due elementi fondamentali: il primo è relativo al fatto che nella presente gara sono richiesti 21 operatori e non 23 (come precisato anche nei chiarimenti dalla SA), il secondo consiste nella circostanza che la SA non è tenuta a stimare tale costo in base al CCNL applicato in concreto dal gestore uscente, bensì in base alle vigenti tabelle ministeriali (e a queste si è attenuta come sopra argomentato). Il nuovo affidatario del servizio potrebbe, infatti, applicare anche un CCNL diverso dal gestore uscente, sostenendo in concreto diversi costi per il personale;

CONSIDERATO, infine, che, nel caso in esame, risulta essere stato rispettato l'art. 167 del Codice, che recepisce l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE in tema di metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni. In disparte dalla genericità della censura sollevata da parte istante (il quale sostiene che " //



*Comune di Ragusa avrebbe determinato il fatturato stimato della concessione tenendo in considerazione soltanto il numero dei posteggi e la tariffa oraria nell'anno 2019, omettendo di valutare tutti gli elementi di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 50 del 2016", ma non indica quale avrebbe dovuto essere l'importo da porre a base di gara), si osserva che il disciplinare di gara, all'art. 3, precisa che "Il valore complessivo della concessione è stimato in euro 1.800.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. [...]" e, all'art. 4.2, che "Ai fini dell'art. 35, comma 4 e 167 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga, è pari ad €. 2.100.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge". Tale importo risulta essere stato stimato dalla SA considerando gli incassi, comprensivi di Iva, conseguiti dal gestore uscente negli anni 2018-2019-2020 e nei primi mesi del 2021 indicati in sede di chiarimenti al bando di gara, e considerando che (rispetto al precedente contratto) è stato previsto, nell'oggetto della concessione, anche la sosta a pagamento nella frazione balneare di Marina di Ragusa (rispetto alla quale non vi sono dati storici).*

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, sia per quanto concerne l'assolvimento degli oneri di pubblicità del bando di gara sia per quanto concerne la stima del costo della manodopera e la conseguente determinazione dell'importo a base di gara, non risultando tali importi manifestamente illogici o irragionevoli.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 ottobre 2021

Per Il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente